



Area Servizi alla Didattica e Ricerca

Ufficio Dottorato e Contratti di Ricerca

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEI DOTTORATI DI RICERCA CONSEGUITSI ALL'ESTERO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura finalizzata al riconoscimento, da parte dell'Università di Napoli L'Orientale, del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale, dei Regolamenti dell'Ateneo e delle Linee guida per il riconoscimento accademico di titolo estero di Dottorato di ricerca in Italia emanate dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche. ([Doc_CIMEA_137_Linee_guida_riconoscimento_titoli_esteri_DdR.pdf](#))).

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento

Requisiti per il riconoscimento di un Dottorato di ricerca conseguito all'estero sono:

- a) possedere un titolo ufficiale di dottorato (terzo ciclo del sistema estero di riferimento), rilasciato da una istituzione riconosciuta e ufficiale del sistema estero rispetto ai parametri del CIMEA;
- b) il titolo di dottorato deve conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- c) il titolo di dottorato deve presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, non inferiore ai tre anni, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
- d) il titolo di accesso al corso di dottorato deve essere un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;
- e) esistenza presso l'Ateneo di un titolo di Dottorato di Ricerca comparabile con il dottorato estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Tali requisiti hanno valenza e devono sussistere per tutti i soggetti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sia per i titoli rilasciati da Paesi dell'Unione Europea che per quelli non UE.



Art.3

Documentazione da presentare ai fini del riconoscimento

Ai fini del riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l'interessato deve produrre **la seguente documentazione:**

- a)** Domanda in bollo (16 euro) da presentare al Magnifico Rettore redatta utilizzando la modulistica a tale scopo predisposta;
- b)** Copia F/R di un valido documento di identità in corso di validità;
- c)** Originale del titolo di studio estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera. In alternativa, può essere presentata una copia certificata del documento originale. Sarà presa in considerazione solo la copia certificata rilasciata direttamente dall'istituzione che ha rilasciato il titolo di studio. Tale titolo dovrà essere corredata da attestato di comparabilità rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), o, in alternativa, da Dichiarazione di valore in loco, nel caso essa sia rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.
- d)** Attestato di verifica del titolo di studio estero rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja ove prevista) dei documenti.
- e)** Attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, l'indicazione del numero di anni di corso, la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data di conseguimento del titolo, la valutazione finale con, ove possibile, la scala di valutazione adottata, le attività di didattica e ricerca espletate al fine del conseguimento del titolo.
- f)** Copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web del repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza. La tesi deve essere accompagnata da idonea traduzione in lingua italiana qualora non sia redatta in una delle lingue comunitarie d'uso più comune.



- g)** Autocertificazione del titolo italiano o copia certificata del titolo estero di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero. In quest'ultimo caso il titolo di studio dovrà essere corredata, da attestato di comparabilità rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), o, in alternativa, da Dichiarazione di valore in loco, nonché attestato di verifica del titolo di studio estero rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja ove prevista) dei documenti.
- h)** Curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
- i)** Eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
- j)** Traduzione asseverata (giurata) in italiano di tutta la documentazione richiesta.
- k)** Copia del versamento del contributo di riconoscimento del titolo estero nella misura di euro 200,00.
Nel caso in cui l'esito della domanda di valutazione sia negativo, il contributo per la presentazione della domanda non è in alcun modo rimborsabile.

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo: Università di Napoli L'Orientale - Ufficio Dottorato e Contratti di Ricerca Palazzo del Mediterraneo via Nuova Marina, 59, 80133 - Napoli e potrà essere presentata nel seguente arco temporale: **1° marzo al 30 aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre.**

Art.4

Verifica amministrativa preliminare

A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento del Dottorato di ricerca estero, secondo le modalità previste, gli uffici amministrativi competenti per materia espleteranno un controllo di regolarità formale sulla documentazione menzionata dall'art. 3 del presente Regolamento.

Dovrà essere verificata l'autenticità della documentazione presentata in relazione all'ufficialità e alla denominazione del titolo, lo status e la natura della istituzione che lo ha rilasciato; la natura, la durata ed il livello del titolo, la completezza di tutti i documenti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di studio estero e la sussistenza di tutti gli adempimenti di legalizzazione e traduzione previsti.

Il termine entro cui dovrà esaurirsi la verifica amministrativa preliminare è di 90 giorni dalla presentazione della domanda.



Al termine dell'esito positivo della verifica amministrativa preliminare, ritenuta ammissibile la domanda presentata, gli uffici amministrativi competenti invieranno l'intera documentazione alla Commissione didattico scientifica a tale scopo preposta.

Art.5

Richiesta chiarimenti e/o integrazioni

Ove gli uffici amministrativi competenti dovessero rilevare incongruenze nella domanda o, comunque, la presenza di lacune documentali, essi potranno richiedere chiarimenti ed integrazioni all'istante.

La richiesta di eventuali chiarimenti o integrazioni sospende il decorso del termine indicato al terzo comma dell'art.4, che riprenderà non appena l'istante adempierà a quanto richiesto.

L'istante dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine, senza che venga prodotto o chiarito quanto richiesto, la domanda di riconoscimento del dottorato di ricerca estero si intenderà non ammissibile e consequenzialmente non sarà valutata dalla Commissione didattico scientifica.

Art.6

La valutazione della Commissione didattico scientifica

La commissione didattico scientifica, ai fini del riconoscimento, dovrà confermare che il titolo estero abbia tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dalla Linee guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca emanate dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).

La valutazione della Commissione dovrà esplicitamente accertare, inoltre, che vi sia coerenza, sotto il profilo scientifico-disciplinare, del percorso di formazione e di ricerca del titolo estero con il dottorato di ricerca di cui si chiede il riconoscimento.

La Commissione dovrà terminare il proprio processo valutativo nel termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda da parte degli uffici amministrativi competenti.

Ove ve ne fosse la necessità la Commissione didattico scientifica potrà richiedere all'istante ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali. Tale richiesta sospende la decorrenza del termine di 45 giorni sopra previsto; l'istante dovrà fornire i chiarimenti o le integrazioni



documentali nel termine massimo di 30 giorni.

Trascorso tale termine, senza che venga prodotto o chiarito quanto richiesto, la domanda di riconoscimento del dottorato di ricerca non sarà valutata.

Art.7

Esito della valutazione della Commissione didattico scientifica

La valutazione del Dottorato estero da parte del Commissione didattico scientifica, ai fini dell'ottenimento di un corrispondente titolo di Dottorato di ricerca, si concluderà mediante formale delibera di:

- a) rilascio diretto del corrispondente titolo di dottorato di ricerca;
- b) diniego al riconoscimento del titolo estero.

Nell'ipotesi indicata al punto a) del precedente comma, la Commissione didattico scientifica dovrà trasmettere agli uffici amministrativi competenti la propria delibera di proposta di riconoscimento diretto del dottorato di ricerca estero affinché essa venga formalmente trasmessa al Senato Accademico per la relativa approvazione da parte dell'organo collegiale.

Il riconoscimento accademico sarà formalizzato con apposito Decreto Rettoriale.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia, ai Regolamenti dell'Ateneo e alle Linee guida per il riconoscimento accademico di titolo estero di Dottorato di ricerca in Italia emanate dal CIMEA.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.